DELIBERAZIONE 8 MARZO 2012 81/2012/R/EEL

RICONOSCIMENTO, AI PRODUTTORI CIP 6, DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 marzo 2012

VISTI:

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 ottobre 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, 42/02;
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, 8/04 (di seguito: deliberazione 8/04) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, 60/04 (di seguito: deliberazione 60/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, 101/05 (di seguito: deliberazione 101/05) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2010, ARG/elt 35/10;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 102/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 102/11);
- la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità RM/M07/5520, con cui l'Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l'altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del

- Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- il parere 4390/2007, rilasciato dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato, in data 27 maggio 2008;
- il documento per la ricognizione 29 dicembre 2008, in materia di attuazione della deliberazione 113/06;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 aprile 2011, 8/11.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 113/06, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99 (di seguito: obbligo);
- il punto 1, della deliberazione 113/06, ha previsto che, ai fini dell'applicazione del medesimo provvedimento, vengano applicati i criteri già adottati con le deliberazioni 8/04 e 101/05; e che, pertanto, il valore *Vm* riconosciuto per ogni certificato verde sia pari a:

$$Vm = Q_{GSE} \cdot P_{GSE} + Q_{IAFR} \cdot P_{IAFR}$$

dove:

- a. Q_{GSE} è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE;
- b. P_{GSE} è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (di seguito: impianti IAFR);
- c. Q_{IAFR} è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
- d. P_{IAFR} il costo medio di produzione, comprensivo della remunerazione del capitale di rischio, dell'energia elettrica da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR.
- in aderenza ai criteri richiamati al precedente alinea, l'Autorità ha calcolato il valore Vm riconosciuto per ogni certificato verde, aggiornando, anno per anno e a parità di formula, le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula medesima; e che l'Autorità ha conseguentemente quantificato, per ogni società istante ed avente diritto, gli oneri complessivamente riconosciuti per gli obblighi degli anni fino al 2009;
- con la deliberazione ARG/elt 102/11, l'Autorità ha previsto che, ai fini della quantificazione del valore *Vm* per l'obbligo degli anni successivi al 2009, applicando la medesima formula richiamata dalla deliberazione 113/06:
 - a) i termini Q_{GSE} e Q_{IAFR} siano ricalcolati per ogni anno sulla base dei dati resi disponibili dal GSE;
 - b) il termine P_{GSE} sia ricalcolato secondo gli stessi criteri indicati nell'<u>Allegato A</u> al presente provvedimento;
 - c) il termine P_{IAFR} sia ricalcolato secondo gli stessi criteri indicati nell'<u>Allegato A</u> al presente provvedimento:

- aggiornando, ogni anno, la quantità di energia elettrica incentivata con i certificati verdi e il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato:
- mantenendo costanti gli impianti di riferimento per il calcolo del costo medio di produzione, il valore del WACC e il costo del capitale annuo equivalente e il valore residuo;
- aggiornando i costi di gestione (costi di combustibile e costi operativi annui) applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- con la deliberazione ARG/elt 102/11, l'Autorità ha altresì previsto di procedere ad una ridefinizione complessiva dei costi medi di produzione (necessari per la quantificazione del termine P_{IAFR}), solo qualora il progresso tecnologico determini variazioni significative di tali costi e previa apposita consultazione;
- a seguito dei Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, dieci impianti assimilati hanno optato per la fuoriuscita anticipata dal provvedimento Cip 6/92 (nove con effetti dall'1 gennaio 2011 e uno con effetti dal 1 ottobre 2011);
- gli impianti fuoriusciti anticipatamente dal provvedimento Cip 6, qualora soggetti all'obbligo, di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, a partire dal giorno in cui la risoluzione anticipata ha effetto, non hanno più diritto al riconoscimento degli oneri che derivano dal predetto obbligo, come deriva dai decreti richiamati al precedente alinea; e che, pertanto, a decorrere dalle produzioni dell'anno 2011, gli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 e oggetto di riconoscimento sono destinati a decrescere significativamente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare il valore *Vm* unitario riconosciuto per ogni certificato verde relativamente all'obbligo dell'anno 2010:
 - applicando la medesima formula, inizialmente introdotta con le deliberazioni 8/04 e 101/05 e successivamente richiamata dalla deliberazione 113/06;
 - aggiornando i termini contenuti nella formula medesima applicando quanto previsto, allo scopo, dalla deliberazione ARG/elt 102/11;
- determinare, pertanto, il valore *Vm* unitario riconosciuto per ogni certificato verde relativamente all'obbligo dell'anno 2010 pari a 52,14 €MWh, secondo quanto indicato nell'*Allegato A* alla presente deliberazione;
- quantificare gli oneri complessivi da riconoscere, per l'anno in esame e per ogni soggetto che ha presentato istanza ai sensi del punto 2, della deliberazione 113/06, tenendo conto delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione 60/04; e che, a tal fine, occorre:
 - 1) determinare la quantità di energia elettrica assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, al lordo della franchigia pari a 100 GWh e ritirata dal GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, come comunicata dai soggetti responsabili degli impianti di produzione con riferimento all'anno x;

- 2) determinare il numero di certificati verdi ammessi al riconoscimento degli oneri ai sensi della deliberazione 113/06, fissato pari al prodotto tra:
 - i. il numero dei certificati verdi complessivamente necessari al soddisfacimento dell'obbligo nell'anno x+1; e
 - ii. il rapporto tra la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo al lordo della franchigia e ritirata dal GSE nell'anno x nell'ambito di convenzioni di cessione destinata e la quantità di energia elettrica, prodotta e/o importata nell'anno x, complessivamente soggetta all'obbligo per il medesimo produttore al lordo della franchigia;
- 3) quantificare gli oneri da riconoscere, pari, ogni anno, al prodotto tra il numero di certificati verdi di cui al precedente punto e il valore *Vm* riconosciuto per ogni certificato verde;
- dare comunicazione della predetta quantificazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, affinché riconosca detti oneri a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto, come già previsto dal punto 4 della deliberazione 113/06

DELIBERA

- 1. di determinare, ai fini dell'applicazione della deliberazione 113/06, il valore *Vm* riconosciuto per ogni certificato verde per l'obbligo dell'anno 2010, pari a 52,14 €MWh;
- 2. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca ai produttori, elencati nella <u>Tabella 1</u>, allegata al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorità e riportati nella medesima tabella. Il rimborso degli oneri riconosciuti, ai sensi del presente provvedimento, viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49, del Testo Integrato Trasporto;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni